

illustrati il contesto normativo, le motivazioni, l'ambito e gli obiettivi dell'intervento regolatorio, e sono altresì valutate, in raffronto tra loro, opzioni regolatorie alternative relative a specifiche tematiche oggetto di regolazione: lo *status quo*, cd. "opzione 0", l'opzione prescelta, proposta nel documento di consultazione, e l'opzione regolatoria alternativa ad essa, individuata in relazione ad alcune specifiche tematiche. Per le analisi quantitative descritte nello schema di relazione AIR, volte a delineare il contesto di intervento e a definire le misure di regolazione, è stato utilizzato un apposito *database* riferito al settore aeroportuale italiano, contenente dati ed informazioni relativi a tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, per un totale di 42 scali, alimentato mediante richiesta inviata alle società di gestione degli aeroporti. Lo schema di AIR descrive, nella parte conclusiva, gli elementi di valutazione che hanno condotto all'individuazione, tra le opzioni regolatorie considerate, di quella che, in base a un confronto dei costi e benefici, fornisce il migliore risultato di impatto atteso. In particolare, sono individuati benefici in termini di trasparenza, contenimento dei costi per gli utenti aeroportuali, efficienza gestionale, non discriminazione e accesso da parte degli utenti aeroportuali. Nel corso del 2019, l'attività di analisi di impatto della regolazione, come sopra impostata, è stata ulteriormente sviluppata in considerazione delle scelte di regolazione definitive da assumere a seguito dell'interazione con il mercato che tengono conto degli esiti della consultazione ed è, attualmente, in corso di svolgimento. La descrizione e gli esiti di tale attività saranno contenuti nella Relazione AIR che sarà pubblicata a corredo dell'atto di regolazione adottato alla conclusione del procedimento.

Le relazioni AIR e gli schemi di AIR sopra indicati sono consultabili sul sito *web* istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it, sezione "Delibere", ove sono pubblicate in corrispondenza della delibera con la quale si dispone, rispettivamente, l'approvazione dell'atto di regolazione e l'avvio della consultazione.

3.8 IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

In linea con quanto previsto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 di attuazione della citata legge n. 262/2005, nel 2019, questo Istituto ha continuato a improntare la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza e proporzionalità, consultando i soggetti interessati indicati nell'articolo 23 delle legge del 28 dicembre 2005, n. 262⁶⁰, salvo che non si tratti di atti normativi aventi natura meramente applicativa o per i quali sussistevano le condizioni di necessità e urgenza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato Regolamento n. 3/2013 consentono di derogare alle disposizioni ivi previste per l'adozione degli atti regolatori.

Molti atti regolatori emanati o in corso di emanazione nel 2019 hanno consentito il recepimento di norme primarie nazionali ed il completamento del recepimento dei nuovi principi europei in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, previsti nella Direttiva (UE) n. 2016/97 – *Insurance Distribution Directive* (di seguito, "IDD"). In applicazione del principio di semplificazione normativa, l'IVASS ha continuato a svolgere le AIR solo sugli atti di regolazione di propria competenza, derivanti da disposizioni nazionali o europee, rispetto alle quali l'Istituto ha introdotto elementi innovativi e significativi in virtù della discrezionalità ad esso attribuita.

Nel 2019 sono stati emanati **2 Regolamenti**, **9 Provvedimenti** (di natura normativa), di cui 3 di modifica a Regolamenti esistenti, **14 lettere al mercato** e sono state eseguite **4 AIR preliminari** e **1 VIR preliminare** su 2 nuovi regolamenti e 2 schemi di provvedimento di modifica alla normativa esistente per i quali, alla fine dell'anno, non si era ancora concluso il procedimento per l'adozione degli atti regolamentari. Di seguito gli elementi informativi in ordine alle attività svolte in materia di AIR:

REGOLAMENTI

I 2 regolamenti emanati⁶¹ hanno dato attuazione a norme nazionali o europee e sono caratterizzati da ristretti margini di discrezionalità. In un caso non hanno nemmeno comportato apprezzabili costi addizionali per i destinatari. Pertanto, le AIR non sono state condotte (articolo 2, comma 3, del Regolamento IVASS n. 3/2013).

PROVVEDIMENTI

I 9 **Provvedimenti** (di cui 3, come detto, relativi a modifiche e integrazioni di regolamenti esistenti) hanno innovato le disposizioni vigenti prevalentemente a seguito del recepimento di norme nazionali. Pertanto non sono stati oggetto di AIR o VIR.

Inoltre per molti di essi non è stata neppure effettuata la pubblica consultazione in quanto si tratta di atti aventi natura meramente applicativa o per i quali sussistevano le condizioni di necessità e urgenza che consentono di derogare alle disposizioni previste per l'adozione degli atti regolatori (articolo 2, comma 4, del Regolamento n. 3/2013).

⁶⁰ I contatti con i diversi *stakeholder* sono avvenuti prevalentemente tramite incontri, riunioni e teleconferenze.

⁶¹ Regolamento IVASS n. 43/2019 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli e il Regolamento IVASS n. 44/2019 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela.

LETTERE AL MERCATO

Le **14 lettere al mercato** hanno avuto esclusivamente finalità applicativa o interpretativa. Pertanto, sono state escluse dall'ambito del procedimento normativo (articolo 2, comma 2, lettera c, del citato Regolamento IVASS n. 3/2013).

AIR e VIR PRELIMINARI

Sempre nel 2019 sono state avviate **4 pubbliche consultazioni** per 2 nuovi regolamenti e 2 provvedimenti di modifica della normativa esistente che, come detto, alla fine dell'anno, non erano stati ancora emanati. Vista la rilevanza delle materie trattate e delle innovazioni introdotte da questi ultimi quattro interventi normativi, l'Istituto ha eseguito le **AIR preliminari** su ciascuno di essi e su uno anche la **VIR preliminare**. Si tratta in particolare dei seguenti schemi di atti normativi:

- Regolamento recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, la cui AIR preliminare è inclusa nel Documento di consultazione n. 1/2019 e consultabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/01-pc/index.html>;
- Provvedimento recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti n. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018, 41/2018, le cui AIR e VIR preliminari rispettivamente per gli aspetti integrativi e per le modifiche intervenute, sono incluse nel Documento di consultazione n. 2/2019 e consultabili in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/02-pc/index.html>;
- Provvedimento recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019, la cui AIR preliminare è inclusa nel Documento di consultazione n. 4/2019 e consultabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondariaivass/pubb-cons/2019/04-pc/index.html>;
- Regolamento recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni (cd. *Whistleblowing*) di cui agli articoli 10-*quater* e 10-*quinqies* del Codice delle assicurazioni private, la cui AIR preliminare è inclusa nel Documento di consultazione n. 5/2019 e consultabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/05-pc/index.html>.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

A partire dal mese di marzo 2019, è stata applicata in tutte le strutture la procedura AIR e VIR d'Istituto, aggiornata sulla base dei più recenti atti normativi emanati in materia. Ciò anche al fine di favorire il diffondersi all'interno dell'Istituto di una cultura comune volta a migliorare la qualità degli atti regolatori mediante l'adozione di procedimenti regolamentari uniformi e più trasparenti.

Per le stesse ragioni l'Istituto ha avviato contestualmente l'applicazione della Guida metodologica di AIR e di VIR, anche tenendo conto delle ulteriori esperienze applicative. La Guida intende infatti costituire uno strumento "living" atto ad evolversi sulla base dell'esperienza maturata in materia, delle evoluzioni normative e degli *input* rivenienti da

analisi e/o confronti con l'esterno anche a livello internazionale (consessi europei, anche nell'ambito della Autorità di vigilanza europea -EIOPA⁶²).

Nella sopra citata Procedura, l'Istituto ha formalizzato la costituzione di un nucleo dedicato (cd. "AIR team") - collocato all'interno del Servizio Normativa e politiche di vigilanza – Divisione Analisi Macroprudenziale - che fornisce agli estensori dell'atto normativo il supporto necessario per lo svolgimento dell'AIR/VIR e garantisce la coerenza del processo di analisi con la procedura stessa.

Al fine di assicurare un costante aggiornamento, le risorse dell'AIR team sono state impegnate anche nello svolgimento di attività formative in materia tenute presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). In via generale, nello scorso anno, si sono incrementati gli scambi e le occasioni di confronto tra l'Istituto e l'Osservatorio AIR i cui *input* sono stati considerati per il miglioramento della procedura interna.

⁶² European Insurance and Occupational Pensions Authority

3.9 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

I. Introduzione

1. In premessa, si rileva che le attività svolte nel corso del 2019 si pongono in continuità con le azioni programmate nell'ambito di un piano organico in materia di AIR, VIR e MOA, predisposto dall'Autorità nel 2015 al fine di garantire l'applicazione coordinata degli istituti in parola all'interno del "ciclo regolatorio". A far seguito dall'adozione del piano, l'attività regolatoria negli ambiti di intervento dell'Autorità è stata assoggetta a monitoraggio sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi predefiniti, che sono utilizzati per l'AIR e la VIR. Questo sistema è diretto a consentire revisioni periodiche in un'ottica di continuo miglioramento della qualità della regolazione.
2. In questa prospettiva, l'ammissione di AGCOM nel Sistema Statistico Nazionale (Sistan) - deliberata il 16 dicembre 2019 - garantisce oltre un arricchimento delle basi di dati a disposizione dell'Autorità per lo svolgimento di AIR e VIR (§II.3), anche una certificazione statistica circa i dati prodotti dall'Autorità nei settori di competenza.
3. In virtù di questo approccio metodologico, sono state svolte attività propedeutiche alla revisione dell'attuale quadro organizzativo e attuativo dell'analisi di impatto della regolamentazione. In particolare, nel 2019, l'Autorità ha rivisto le proprie linee guida metodologiche interne, come previsto dal regolamento adottato con la delibera 125/16/CONS recante *"Disposizioni in materia di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e linee guida metodologiche in materia"*.
4. Nel corso del 2019, parallelamente al processo di revisione metodologica, è stata avviata l'analisi di impatto di un nuovo procedimento relativo alle prestazioni del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche finalizzato, in particolare, all'aggiornamento delle condizioni economiche agevolate per utenti con disabilità.
5. Per quanto riguarda la VIR, l'Autorità ha presentato i risultati dell'esercizio di *"regulatory fitness check"* all'interno della Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità – 2019, portando a pieno regime e per il quinto anno consecutivo il sistema di indicatori di monitoraggio e verifica *ex post* della regolamentazione in tutti i settori di competenza.
6. Tanto premesso, segue una descrizione più dettagliata delle attività svolte: le attività propedeutiche alla revisione dell'attuale disciplina metodologica dell'AIR (§ II.1); l'avvio di una nuova AIR nell'ambito dell'attività regolamentare in materia di tutela delle fasce di utenti con disabilità (§II.2); l'applicazione della VIR (§II.3).

II.1 Orientamenti per la revisione delle linee guida metodologiche

7. Lo svolgimento di AIR e VIR è previsto dal Regolamento in materia di organizzazione e funzionamento (di seguito il "ROF" modificato, da ultimo con la delibera 95/19/Cons - Allegato A) che attribuisce la competenza in materia di analisi di impatto *ex ante* e verifica

ex post a una specifica unità organizzativa, il Servizio Economico-Statistico. Lo stesso Servizio è titolare, *inter alia*, delle funzioni di raccolta e gestione dei *database* economici utilizzati, oltre che per AIR e VIR, per le indagini conoscitive, i procedimenti dell'Autorità e per la pubblicazione di report e osservatori realizzati attraverso attività di analisi e monitoraggio dei mercati regolati.

8. L'applicazione dell'AIR è inoltre oggetto di una specifica disciplina procedurale e metodologica (delibera 125/16/CONS) che ha trovato applicazione in alcuni procedimenti regolamentari⁶³ ed è soggetta a revisione periodica.
9. In virtù delle proprie competenze e sulla base delle esperienze applicative della vigente disciplina interna in materia di AIR, nel corso del 2019 il Servizio Economico-Statistico di AGCOM ha avviato la revisione della metodologia AIR sinora adottata, operando un confronto con esperienze e dati normativi esterni. Infatti, sebbene ai sensi di legge le autorità indipendenti dispongano di ampi margini di autonomia organizzativa e procedurale, si è ritenuto opportuno, ove possibile, tener conto di principi e orientamenti generali formulati in ambito europeo e nazionale. Pertanto, tra le attività propedeutiche alla revisione metodologica è stata svolta anche una consultazione interna all'organismo europeo dei regolatori di comunicazioni elettroniche, il BEREC, volta a rilevare le buone prassi adottate in altri ordinamenti nazionali.
10. In estrema sintesi, l'esperienza dell'ultimo triennio ha dimostrato che lo svolgimento di un'AIR formalizzata secondo le regole interne dell'Autorità si rivela particolarmente utile in due distinti momenti dell'attività regolamentare: quando è necessario operare una scelta delle opzioni strategiche di intervento, preliminarmente all'eventuale avvio di un procedimento regolamentare; quanto nel corso di un'istruttoria procedimentale emergono particolari esigenze di integrazione con analisi quantitative.
11. Nel primo caso, nell'esperienza di AGCOM, l'AIR rappresenta un valido ausilio nella fase di pianificazione e programmazione degli interventi regolamentari ai fini dell'individuazione di nuovi ambiti di attività o della revisione di plessi normativi vigenti. In questa fase, infatti, l'elaborazione di report economici su richiesta degli organi di vertice può agevolare la formulazione di indirizzi agli uffici sul se e sul come intervenire, in quanto fornisce una valutazione strategica e preliminare di eventuali criticità - o delle diverse opzioni di intervento regolamentare.
12. L'AIR sulle opzioni strategiche dovrebbe in ogni caso essere applicata secondo il criterio di selettività prescritto dalle direttive vigenti in materia. In tal senso, risulta fondamentale il raccordo con i risultati della VIR che, intesa come "*regulatory fitness check*", consente di individuare gli ambiti prioritari di intervento o di revisione della regolamentazione vigente da sottoporre ad analisi di impatto. Queste considerazioni hanno orientato la revisione metodologica nel senso di favorire un'applicazione sistematica e coordinata dell'AIR nella fase di definizione strategica delle opzioni di intervento.

⁶³ Cfr. ad esempio "Ridefinizione delle condizioni economiche agevolate dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale - Delibera n. 258/18/CONS".

13. Nel secondo caso, ove emergano esigenze di approfondimento istruttorio nell'ambito di singoli procedimenti regolamentari, di norma su istanza delle unità organizzative competenti, l'Autorità considera essenziale assicurare un'applicazione flessibile e semplificata dell'AIR. Un esempio in tal senso è la metodologia seguita per l'AIR descritta nel seguente paragrafo II.2, cui si rinvia.

14. Sul piano organizzativo, l'analisi delle buone prassi internazionali e la disciplina recata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione", seppur non vincolante per l'Autorità, dalla revisione metodologiche sono emerse indicazioni univoche sui principi organizzativi da attuare. Da un lato, è necessario assicurare adeguata flessibilità nella gestione delle attività istruttorie, assicurandone ove possibile la semplificazione. Dall'altro, il ricorso a processi valutativi e di analisi economica deve essere reso sistematico affidandolo a un'unità organizzativa dotata di personale con adeguate competenze specialistiche e accesso a banche dati adeguate a svolgere analisi quantitative.

II.2 Avvio dell'AIR relativa all'attività regolamentare di aggiornamento delle condizioni economiche agevolate per utenti con disabilità di cui alla delibera n. 46/17/CONS

15. In considerazione dell'ampio ricorso all'analisi economica e di mercato nell'istruttoria procedimentale normalmente svolta nei procedimenti di AGCOM, l'applicazione dell'AIR risulta più efficiente se circoscritta a specifiche tematiche che richiedano un effettivo approfondimento.

16. Tenuto conto di questo aspetto, nell'ottobre 2019 la Direzione "Tutela dei Consumatori" ha formulato una specifica richiesta all'unità competente per l'AIR, il Servizio Economico-Statistico, diretta ad avviare un'analisi di impatto economico per l'attività regolamentare di aggiornamento della delibera n. 46/17/CONS, relativa alle agevolazioni per utenti con disabilità. Con l'avvio del procedimento sono infatti emersi specifici fabbisogni di approfondimento istruttorio per la revisione di disposizioni regolamentari di rete fissa e mobile, di cui beneficiano ad oggi utenti non udenti e non vedenti.

17. In particolare, la definizione dell'ambito di destinatari delle misure regolamentari richiede l'acquisizione di dati statistici aggiornati sulle categorie di disabili che potranno beneficiare di agevolazioni anche ai fini della quantificazione degli effetti in termini di costi e benefici. Inoltre, oggetto dell'AIR saranno le diverse opzioni di revisione regolamentare per l'aggiornamento delle agevolazioni per i servizi di rete mobile destinati ai disabili, da porre a confronto nell'ottica di individuare quelle preferibili in rapporto all'obiettivo di equiparare le condizioni cui sono soggetti gli operatori virtuali e operatori cosiddetti "infrastrutturati". Infine, oggetto dell'AIR sarà il confronto tra specifiche misure regolamentari, tra cui l'opzione "zero" e l'introduzione di nuovi obblighi legati all'attivazione dei servizi di *text relay* quale prestazione del servizio universale di comunicazioni elettroniche a favore di utenti con disabilità.

II.3 Applicazione della VIR

18. Come per gli anni precedenti, l'Autorità ha applicato la VIR in occasione dell'elaborazione della Relazione Annuale 2019, il cui capitolo 5 presenta una valutazione *ex post* dei risultati dell'attività regolatoria in tutti i settori di intervento dell'Autorità.⁶⁴ Questa collocazione della VIR all'interno della Relazione annuale che AGCOM è tenuta a presentare al Parlamento e al Governo è pienamente rispondente all'obiettivo richiamato dall'articolo 2 comma 5 del D.P.C.M. 169/17 *"di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione"*.
19. La messa a regime della VIR, per il quinto anno consecutivo, si è avvalsa del costante aggiornamento e perfezionamento delle basi di dati disponibili e dei processi comunicativi interni alle strutture interessate. Al riguardo, va segnalato che nel dicembre 2019 l'Autorità ha aderito al Sistema Statistico Nazionale (Sistan): AGCOM, attraverso il Servizio Economico-Statistico, potrà quindi avvalersi del coordinamento fra i soggetti pubblici e privati che contribuiscono ad alimentare il sistema italiano di informazione statistica ufficiale. Ciò consentirà di ampliare le basi di dati e indicatori utilizzati per la VIR e, ove opportuno, per l'AIR, potendo disporre di informazioni e metodologie condivise anche con Sistema statistico europeo (Sse). La finalità generale del Sistan è, infatti, quella di contribuire a migliorare la capacità di risposta dell'offerta di informazioni statistiche ufficiali alle esigenze informative di istituzioni, cittadini e imprese. L'adesione al Sistan contribuisce, peraltro, al conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento della qualità dei dati utilizzati per il monitoraggio e il popolamento degli indicatori per la VIR. Il sistema prevede il rispetto di una serie di principi e standard di qualità nella produzione e nel trattamento dei dati statistici, che trovano applicazione nelle statistiche ufficiali in Italia e in Europa.
20. Per quanto riguarda la VIR svolta nel 2019 l'analisi quantitativa presentata nel capitolo 5 della Relazione Annuale è frutto del coordinamento tra la valutazione dei risultati e definizione delle priorità di intervento correttivo e/o innovativo del quadro regolamentare vigente. Il fulcro dell'attività di verifica *ex post* è il piano di monitoraggio, che si basa su una serie di indicatori che offrono una rappresentazione sintetica dell'andamento dei settori oggetto di regolamentazione dell'Autorità. L'aggiornamento periodico su base annuale dei dati relativi agli indicatori riportati nella VIR consente di formulare valutazioni sullo stato di avanzamento delle attività e sui fattori che incidono su una efficace realizzazione degli obiettivi della regolazione. La struttura del piano di monitoraggio aggiornato annualmente per la VIR e i risultati su un arco di tempo quinquennale sono illustrati nell'allegato a questa relazione (allegato A).

⁶⁴ Relazione annuale 2019 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro - Capitolo 5:
<https://www.agcom.it/documents/10179/15564025/Allegato+10-7-2019+1562764898375/5d71a450-9d3f-40ce-afb7-a0a41fb42ff5>

3.10 Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione

In proposito si comunica che nell'anno in questione la COVIP ha adottato un provvedimento normativo (**all.1**) e ha avviato quattro procedure di pubblica consultazione mediante pubblicazione, nell'apposita sezione del proprio sito *web*, dei relativi schemi di provvedimento (**all.2, 3, 4, e 5**).

Relativamente al provvedimento normativo, con Deliberazione del 22 maggio 2019, sono state approvate le nuove **“Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”**, in sostituzione di quelle di cui alla Deliberazione COVIP del 21 settembre 2011. Tale provvedimento è stato preceduto da una pubblica consultazione, avviata il 14 febbraio 2019 e terminata il 1° aprile 2019.

Le Disposizioni in parola, come già le precedenti, si fondano sull'art. 30-*bis* del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il succitato art. 30-*bis* reca, in particolare, norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti ed accurati.

Le nuove Disposizioni si differenziano rispetto a quelle precedentemente in vigore sotto il profilo dell'ambito soggettivo dei fondi pensione interessati, in quanto non sono più limitate alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative, i quali, laddove erogino prestazioni differenziate per genere, saranno pertanto tenuti ad inviare, secondo la tempistica ivi prevista, un'apposita relazione alla COVIP.

La novità in parola si basa su un diverso approccio interpretativo della normativa di riferimento di cui al Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 nel frattempo maturato e condiviso con IVASS, tenuto anche conto dei chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici pubblicate in materia dalla Commissione europea il 13 gennaio 2012, adottate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'1 marzo 2011 (c.d. sentenza *Test Achats*).

Le Linee direttrici della Commissione europea hanno, infatti, messo in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE, precisando che nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE rientrano i regimi previdenziali professionali, anche se prevedono il pagamento di prestazioni in rendita tramite un'impresa di assicurazione, mentre la direttiva 2004/113/CE si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro. Tali elementi di differenziazione tra le due direttive, come sopra precisati dalla Commissione europea, sono altresì rinvenibili nella corrispondente normativa nazionale di riferimento (art. 30-*bis* art. 55-*quater* del Decreto lgs. n. 198/2006 e norme contigue).

Considerate le differenze esistenti a livello comunitario e i chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici della Commissione europea, si è quindi ritenuto che la norma di cui all'art. 55-*quater* del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che impone ora l'applicazione di regole unisex ai contratti assicurativi, non riguardi le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione

per conto di forme pensionistiche complementari collettive, alle quali deve per converso applicarsi l'art. 30-bis del medesimo Decreto. Ciò comporta che alle predette prestazioni si applichino tutte le regole ivi dettate, che per taluni profili continuano ad ammettere differenziazioni tra sessi. Conseguentemente spetta alla COVIP di vigilare – sempre per il tramite dei fondi pensione – sulla *“affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati”*, anche nel caso in cui tale attività fosse svolta da un'impresa di assicurazione per conto di un fondo pensione.

Quanto poi alle procedure di pubblica consultazione avviate nel 2019, si fa presente che le stesse si inseriscono nell'ambito della complessiva attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (recante la Disciplina delle forme pensionistiche complementari) da parte del Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Ulteriori iniziative saranno, inoltre, avviate nel corso del corrente anno, sempre al fine di aggiornare le disposizioni COVIP rispetto alle novità normative di cui sopra.

Le pubbliche consultazioni effettuate nel 2019 hanno, nello specifico, riguardato:

- a) lo Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. 252/2005 dal Decreto lgs. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;
- b) gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici;
- c) lo Schema delle modifiche ed integrazioni al “Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- d) lo Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, da adottarsi ai sensi dell'art. 19-*quinqüies*, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, che andrà a sostituire il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla Deliberazione del 30 maggio 2007.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione di tali iniziative, precisando che sono in corso di predisposizione, alla luce dei commenti ricevuti ad esito delle pubbliche consultazioni, gli atti normativi definitivi inerenti le suddette materie.

Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto lgs. n. 252/2005 dal Decreto lgs. n. 147/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 – Sottoposto a pubblica consultazione dal 28 marzo 2019 al 13 maggio 2019.

Con tali Direttive si intende dettare Istruzioni di vigilanza ai soggetti vigilati (per i profili inerenti alla previdenza complementare) volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale,

nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere, al fine di assicurare la loro piena operatività in conformità al nuovo assetto di regole.

Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici – Sottoposti a pubblica consultazione dal 10 maggio 2019 al 24 giugno 2019.

I testi degli Schemi di statuto e di regolamento, in precedenza adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, sono stati complessivamente rivisti per recepire al loro interno le modifiche e le integrazioni recate al Decreto lgs.252/2005 dal Decreto lgs.147/2018. Gli interventi sui citati Schemi hanno tenuto conto anche di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione dei medesimi e che hanno interessato aspetti ivi disciplinati.

Nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Le principali modifiche e integrazioni recate allo Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali hanno riguardato le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, è stata modificata la disciplina del Direttore generale e contestualmente eliminata la figura del Responsabile del fondo, non più prevista nell’ambito del Decreto lgs. n. 252/2005, sono state introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario. Inoltre, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto lgs. 147/2018.

Limitatamente allo Schema di statuto, si evidenziano altresì, i seguenti interventi: l’eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell’aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche; l’introduzione di previsioni in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest’ultimo, l’equilibrio tra i generi; l’introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell’esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministrazione, e viceversa.

Con riferimento allo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, al fine di adeguare il relativo assetto alle nuove previsioni del Decreto lgs.252/2005, è stata introdotta una disposizione che richiama l’esigenza di assolvere ai nuovi obblighi previsti dalla normativa in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. Lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti è stato inoltre adeguato alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo di rappresentanza.

Per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 20 del Decreto lgs. 252/2005, istituite alla data di entrata in vigore della Legge 421/1992 (c.d. fondi pensione preesistenti), è previsto che gli stessi dovranno adottare lo Schema di statuto dei fondi

pensione negoziali per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione. Eventuali adattamenti dovranno formare oggetto di una relazione motivata da trasmettere alla COVIP.

Nell'ambito poi della rivisitazione complessiva dei testi degli Schemi finalizzata a tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni della COVIP successive all'emanazione dei medesimi, si evidenziano in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione; e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.

Schema delle modifiche ed integrazioni al "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio", di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, modificata e integrata con deliberazioni del 7 maggio 2014 – Sottoposto a pubblica consultazione dal 25 luglio 2019 al 23 settembre 2019.

Le principali novità riguardano l'adeguamento del citato Regolamento alle nuove disposizioni del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di *governance* e tengono conto, in particolare, dell'avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del Responsabile del fondo e dell'introduzione delle funzioni fondamentali. Per i fondi pensione aperti è stata presa in considerazione l'avvenuta soppressione dell'Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di rappresentanza.

Oltre agli interventi di cui sopra si è proceduto all'introduzione di disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5-*bis*, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, avente per oggetto l'esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell'impresa promotrice. In base alle nuove disposizioni, ciò è possibile solo previa autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Si è inoltre definita la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l'autorizzazione da parte di COVIP dei predetti trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. I fondi pensione italiani interessati sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti.

Anche la procedura relativa all'attività transfrontaliera è stata modificata per tener conto delle modifiche recate all'art.15-*bis* del D. lgs. 252/2005. Sia per l'autorizzazione al trasferimento transfrontaliero, sia per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera, si prevede ora l'invio alla COVIP di apposite schede riepilogative delle occorrenti informazioni, i cui schemi, predisposti in conformità a quelli definiti dall'EIOPA, saranno direttamente scaricabili dal sito COVIP.

Ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, sono state poi introdotte con riferimento alle fusioni proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti. Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla COVIP delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.

Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, da adottarsi ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, adottato in sostituzione del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla Deliberazione del 30 maggio 2007 – Sottoposto a pubblica consultazione dal 25 ottobre 2019 al 9 dicembre 2019.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della previsione di cui all’art. 19-quinquies del Decreto lgs. 252/2005, inserito *ex novo* dal Decreto lgs. 147/2018, recante specifiche disposizioni in materia di procedura sanzionatoria della COVIP, in sostituzione del precedente rinvio alla procedura sanzionatoria di Banca d’Italia di cui al Testo unico bancario.

Il comma 8 del succitato art. 19-quinquies, del Decreto lgs. 252/2005 prevede che la COVIP definisca con proprio regolamento la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. Lo schema di Regolamento riporta pertanto, gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP.

Quanto alla fase iniziale del procedimento, nello Schema di Regolamento sono stati in particolare meglio specificati i contenuti della lettera di contestazione, fornite indicazioni più puntuali circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti interessati e dagli obbligati in solido, nonché chiarite le modalità di presentazione dell’istanza di audizione e la documentazione di cui è ammessa la produzione in tale sede.

Nello Schema di Regolamento sono altresì specificate le circostanze di maggiore gravità in presenza delle quali può essere applicata dall’organo di vertice della COVIP, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall’incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali.

Specifiche disciplina, quanto a tempistica e modalità, è dettata in materia di notifica del provvedimento finale di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento. È inoltre regolata la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione per estratto in un’apposita sezione del sito *web* della COVIP. Norme di dettaglio sono state altresì introdotte circa le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e in merito alle conseguenze derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle stesse.

Da ultimo, si fa presente che tutte le iniziative sopra citate sono frutto dell’attività di monitoraggio e aggiornamento periodico della normativa sulla base dell’esperienza maturata e delle esigenze nel frattempo emerse, effettuata dalla COVIP ai sensi dell’art. 23 della Legge 262/2005.

4. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

LOMBARDIA

Nel riconfermare, per l'anno 2019, il quadro normativo di riferimento relativo agli strumenti e alle soluzioni adottate per migliorare la qualità della produzione normativa, la relazione dà unicamente conto delle sole attività poste in essere in fase di predisposizione degli atti normativi, nonché delle attività realizzate a valle dell'adozione dei provvedimenti legislativi regionali e finalizzate alla valutazione degli effetti delle politiche regionali.

PREDISPOSIZIONE ATTI NORMATIVI

- ✓ per tutti i progetti di legge proposti nel 2019 dagli assessorati della **Giunta regionale**, si è proceduto alla **verifica del rispetto** della tecnica legislativa e della qualità normativa, della conformità con le disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina comunitaria.

→ a cura dell'Unità Organizzativa Legislativo, Riforme istituzionale, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008,

- ✓ per tutti i progetti di legge, **di iniziativa di Giunta e di iniziativa consiliare**, si è proceduto all'esame e predisposizione di apposita **scheda giuridica** ad uso delle Commissioni consiliari contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 22 aprile 2008, n. 97.

Nel 2019 sono state predisposte schede tecnico-legislative per tutti i provvedimenti legislativi inseriti nella programmazione del Consiglio o delle Commissioni consiliari, con la sola esclusione dei provvedimenti di contenuto puramente finanziario, urgenti, multimateria e leggi-provvedimento. Per i progetti di legge multimateria vengono comunque predisposte schede utili per l'istruttoria legislativa.

→ a cura del Servizio Assistenza Legislativa e Commissioni (dal 1° aprile 2019 Servizio Legislativo e Legale) del Consiglio regionale successivamente alla loro assegnazione da parte del Presidente del Consiglio regionale e prima dell'inizio della trattazione da parte delle Commissioni competenti.

- ✓ per tutti i progetti di legge **di iniziativa del Presidente della Giunta** e, se **di iniziativa consiliare**, per i progetti **iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea**, in attuazione dell'art. 28 della legge di contabilità regionale (l.r. 34/78), è stata effettuata, una **quantificazione ex-ante dell'impatto degli stessi in termini di oneri a carico della finanza pubblica**, attraverso la redazione di apposita **relazione tecnico-finanziaria** che è stata allegata ai singoli progetti di legge.

→ quantificazione degli oneri, a carico degli uffici della Giunta o del Consiglio regionale, a seconda dell'iniziativa legislativa e relazione a carico degli uffici della Giunta regionale.

✓ con riguardo ai progetti di legge più rilevanti per la complessità della politica, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto economico delle disposizioni (è il caso ad esempio dei progetti di legge **n. 36** "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009", **n. 33** "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità: abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'", **n. 63** "Norme sul rafforzamento del governo del sistema socio-sanitario lombardo", **n. 67** "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", con l'introduzione di un capo dedicato al florovivaismo, l'inserimento del concetto di multifunzionalità dell'azienda agricola e l'aggiornamento della normativa sull'agriturismo, **n. 83** "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali", **n. 85** "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale", divenuti tutti leggi regionali 2019: l.r. 4/2019, l.r. 7/2019, l.r. 11/2019, l.r. 18/2019, l.r. 19/2019) si è svolta una cospicua **attività di consultazione di stakeholders**.

→ sia da parte delle strutture della Giunta regionale sia in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia

MONITORAGGIO PRIMA ATTUAZIONE LEGGI E VALUTAZIONE EFFETTI POLITICHE REGIONALI⁶⁵

✓ predisposizione e aggiornamento periodico, per una selezione di leggi regionali, a cura delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, di specifica **scheda di monitoraggio** nella quale sono elencati i primi e principali atti attuativi della stessa e i relativi riferimenti normativi; pubblicazione della stessa sul portale istituzionale del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it) nella sezione Leggi regionali per le leggi approvate dal 2015 (voce 'Monitoraggio' della singola legge) nonché, per le sole leggi approvate dal 2017, pubblicazione degli atti attuativi elencati nella scheda (nella medesima sezione, alla voce "Provvedimenti attuativi della Giunta").

✓ **attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20** "Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini" attraverso:

⁶⁵ Lo stato di attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 e l'attività valutativa 2019 sono una sintesi della Relazione Annuale al Consiglio regionale del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione approvata nella seduta del CPCV del 23 gennaio 2020.

- a) l'aggiornamento del **Programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali 2019-2021** (art. 2), approvato nel 2018 (DUP 338/2018);
- b) l'intensa attività di collaborazione con il Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale, individuato quale **interlocutore** di Giunta per i rapporti con il Comitato Paritetico di Controllo (art. 3), che ha determinato un incremento del tasso di restituzione delle relazioni di rendicontazione sull'attuazione delle politiche regionali, favorito un più facile accesso del Consiglio alle informazioni utili alla realizzazione delle missioni valutative, agevolato la progettazione congiunta Consiglio, Giunta e Istituto di ricerca e formazione di un percorso formativo inteso a rafforzare le funzioni del ciclo delle politiche pubbliche regionali, con particolare riguardo all'implementazione, al monitoraggio e alla valutazione degli effetti, percorso formativo cui hanno partecipato funzionari impegnati nelle attività di supporto al procedimento legislativo, assistenza giuridica, programmazione e rendicontazione dell'attuazione di leggi e politiche regionali;
- c) l'assegnazione (in attuazione dell'art. 8 bis e a seguito di emanazione del bando 'Valutare Premia') di quattro premi ad altrettante tesi di laurea (due di laurea magistrale e due di dottorato di ricerca) sui temi dell'analisi e della valutazione di politiche regionali;
- d) il completamento della **consultazione pubblica telematica sull'inserimento lavorativo delle persone disabili**, i cui risultati sono stati portati all'attenzione di tutte le parti in gioco in apposito seminario, nonché la realizzazione della **consultazione pubblica**, aperta a cittadini, enti locali, associazioni e organizzazioni rappresentative degli interessi sociali ed economici della Lombardia, finalizzata a **raccogliere gli interventi e le politiche pubbliche di Regione Lombardia meritevoli di attenzione e valutazione** e dalla quale sono emerse 32 proposte di valutazione due delle quali sono state inserite nel programma di valutazione 2020.

✓ Rispetto infine all'**attività valutativa anno 2019** si segnala:

- a) l'invio di n. 37 **Relazioni informative della Giunta al Consiglio** (previste da leggi regionali) su 69 attese, con un tasso di risposta del 54% superiore al tasso di risposta del 2018 pari al 31%;
- b) l'**esame** da parte del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale di n. 18 **relazioni** di rendicontazione alle leggi regionali (di cui 6 assegnate nel 2018 e 12 assegnate nel 2019) che ha dato luogo ad osservazioni e proposte che il CPCV ha indirizzato agli Assessori regionali competenti e alle Commissioni di merito;
- c) l'inserimento della **clausola valutativa** in n. 3 testi di legge approvati e di una **generale norma di rendicontazione** in 1 testo di legge:
 - art. 9 della l.r. 17/2019 "Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi" (CV);
 - art. 10 della l.r. 18/2019 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali" con cui è stata inserita la clausola valutativa alla l.r. 12/2005 (art. 102 ter);
 - art. 11 della l.r. 19/2019 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" (CV);
- d) l'avvio a conclusione delle 5 **missioni valutative**, programmate per il 2019:
 - "Nidi Gratis in Lombardia: attuazione e risultati";